

erano concordi per l'attuazione della legge al primo aprile.

PRESIDENTE. L'onorevole Sineo ha la parola.

Voci. Ai voti!

SINEO. Io conosco tutto il peso che è dovuto al voto dell'onorevole avvocato Piacentini, ma un voto isolato, anche di uomo superiore, potrebbe certe volte dar luogo a contrasti intorno alla sua applicazione, tanto più quando questo distintissimo giureconsulto si trovava occupato di molte altre cure, che gli furono addossate contemporaneamente a quella di esaminare la convenienza del decreto reale che fu promulgato. La condizione attuale è questa: i voti ripetuti del Parlamento hanno provato che, senza grave danno per le famiglie e per le finanze dello Stato, non si sarebbero potute applicare certe disposizioni del Codice civile nel tempo che era voluto dal Codice stesso e dalla legge transitoria. Ciò il Parlamento l'ha ripetutamente dichiarato; ci fu sempre una forte minoranza contro le proroghe, ma la maggioranza le ha sempre votate protraendole sino al fine di dicembre 1870.

Ora, di fronte a questo fatto, io credo che ha qualche peso il dubbio che nella provincia romana gl'interessi delle famiglie e delle finanze dello Stato, sieno talmente garantite da non correre i pericoli che furono altrove ripetutamente riconosciuti. Adesso, o signori, se voi prendete la responsabilità di dire che non vi sono questi pericoli, io ve la lascio questa responsabilità, pago di aver fatto il mio dovere presentando questo dubbio alla Camera.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Una sola riflessione, per non incomodare d'avvantaggio la Camera.

I pericoli ai quali accenna l'onorevole Sineo riguardano le disposizioni transitorie, ed egli sa molto bene che per le rinnovazioni e rettificazioni delle iscrizioni precedenti vi è un termine di uno o di due anni, quindi se vi fossero inconvenienti si vedrebbe allora se sia il caso di chiedere delle proroghe.

Veda adunque che questo suo timore non può verificarsi nel termine che precede l'attuazione del Codice, e dopo si potranno prendere dei provvedimenti lungo il termine che è dato dalla legge transitoria per le rinnovazioni e rettificazioni delle iscrizioni preesistenti se si verificassero degli inconvenienti.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico del progetto.

Lo leggo:

« L'articolo 6 del regio decreto 27 novembre 1870, n° 6030, è corretto come segue:

« Art. 6. Avranno esecuzione dal 1° gennaio 1871:

« a) Il Codice penale ed i regi decreti indicati al n° 4 dell'articolo 1;

« b) Gli articoli 3 e 4 del regio decreto 30 novembre 1865, n° 2606, contenenti disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile;

« c) La legge ed il regio decreto rispettivamente indicati ai numeri 19 e 20 dell'articolo 1 del presente decreto.

« Avranno esecuzione dal 1° febbraio 1871:

« d) Il Codice civile, tranne le disposizioni contenute nei titoli 22, 23, 24, 25 e 26 del libro III, le quali andranno in osservanza a cominciare dal 1° aprile dell'anno medesimo;

« Le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo, tranne quelle degli articoli 34 a 45 inclusive;

« e) Le leggi ed i regi decreti indicati ai numeri 10, 11, 12, 13, 14 e 18 dell'articolo 1 del presente decreto;

« f) I titoli 1, 4 e 7 del libro III del Codice di procedura civile.

« Il resto delle disposizioni transitorie e del Codice di procedura civile, rispettivamente menzionate alle lettere d e f del presente articolo, e tutti gli altri Codici, leggi e decreti contemplati nell'articolo 1 andranno in vigore a cominciare dal 1° aprile 1871. »

Chi intende approvarlo si alzi.

(È approvato.)

L'onorevole Ferraris propone un articolo addizionale, che sarebbe il seguente:

« La presente legge si intenderà aver vigore dal 1° febbraio 1871. »

La Commissione accetta?

PIANCANI. (*Della Commissione*) La Commissione non può accettarlo per le ragioni che ha già esposte.

FERRARIS. Io so che, massime in questa materia, i voti negativi della Camera non possono aver vigore di interpretazione, per ragioni notissime che è inutile ora spiegare. Tuttavolta sarà sempre, mi pare, di una grande utilità che almeno la Camera si pronunzi negativamente, perchè così verrà ad avere qualche efficacia quella interpretazione che si desse alla legge nel senso dell'emendamento. In tal caso vi sarà chi potrà sostenere che sia stato l'articolo addizionale, da me proposto, rigettato come inutile e superfluo.

Io lo propongo, sia che piaccia alla Camera di adottarlo sia che le piaccia di respingerlo, e credo che avrò almeno in parte ottenuto il mio scopo.

PISANELLI. (*Della Commissione*) Noi siamo d'accordo coll'onorevole deputato Ferraris, intorno al concetto che le disposizioni transitorie debbono essere esecutive dal giorno in cui va in esecuzione il Codice.

Ciò poteva parere dubbio colla promulgazione del decreto, perchè in esso era accaduta una omissione. Questa legge viene a ristabilire le disposizioni dell'articolo 6 del decreto, in modo che questo dubbio non sia possibile.

Siamo d'accordo sul concetto coll'onorevole Ferraris. L'aggiungere una dichiarazione è cosa superflua, come ha detto precedentemente la Commissione, e come ha detto il Ministero.

Si noti poi che un voto contrario della Camera po-